



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 199

della Giunta comunale

Oggetto: CAFFE' CULTURALE PREDARA (TRENTO, VIA TORRE D'AUGUSTO N. 29 E 31).
AVVIO DEL PERCORSO DI COPROGRAMMAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI
ESIGENZE, ASPETTATIVE E POTENZIALE EVOLUTIVO DELLA GESTIONE ED
APPROVAZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DEGLI SPAZI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO.

Il giorno 20.07.2026 ad ore 08:45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4047/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

rilevato che in data 30 giugno 2026 è giunto a scadenza il contratto di concessione relativo alla gestione del caffè culturale Predara, sito in Trento, via Torre d'Augusto n.ri 29 e 31;

dato atto che con determinazione della Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani n. 867 di data 08.04.2026, sono stati approvati – in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 04.03.2026 concernente l'assunzione e l'esternalizzazione del relativo servizio pubblico – gli atti di gara relativi alla concessione del Caffé culturale Predara per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2038;

ricordato che nella definizione degli atti relativi alla nuova concessione l'Amministrazione comunale, anche in forza degli esiti del percorso di ascolto condotto nel mese di novembre 2025, ha ricercato, pur in una dimensione evolutiva, continuità di azione e destinazione d'uso dei locali rispetto alla gestione uscente, con l'obiettivo di consolidare la funzione di welfare culturale, presidio attivo del territorio e sviluppo di relazioni di prossimità, che il caffè letterario Predara nella sua pregressa gestione ha saputo svolgere e interpretare;

preso atto che al fine di conseguire il risultato precitato l'Amministrazione comunale, valutato lo stato manutentivo dei locali – che richiedono alcuni interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria funzionali a garantirne la miglior funzionalità nel medio/lungo periodo – l'opportunità di una continuità e stabilità gestionale in una dimensione di consolidamento identitario del luogo e crescita dell'offerta, nonché la necessità di assicurare adeguata solidità e autonomia gestionale all'operatore economico entrante:

- ha definito in 12 anni la durata della concessione, tempo individuato come necessario al fine di consentire il rientro dell'investimento iniziale e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in rapporto allo scenario evolutivo conseguente agli interventi manutentivi e di caratterizzazione degli spazi richiesti;
- ha qualificato l'esercizio pubblico in oggetto quale caffè letterario, richiedendo quale obbligo contrattuale la realizzazione presso lo spazio di una programmazione culturale strutturata, che – secondo la libera direzione artistica del gestore – integrasse con periodicità almeno settimanale proposte musicali, teatrali, letterarie e poetiche, conferenze, momenti di approfondimento e dibattito, altre occasioni di scambio e aggregazione, individuando in tale funzione la mission fondante dello spazio, in risposta ad obiettivi di welfare culturale e prossimità;
- ha definito specifici obiettivi generali di servizio in termini di accessibilità, qualità della programmazione, presenza e radicamento all'interno del territorio e nelle reti di prossimità, quali elementi connotanti e caratterizzanti lo spazio e la sua funzione, in risposta ai bisogni della città ed in particolare del quadrante urbano in cui il servizio si inserisce;

dato atto che in data 15 aprile 2026 la documentazione di gara relativa alla concessione in oggetto è stata pubblicata sulla piattaforma Contracta, invitando la totalità dei soggetti, che – in possesso dei requisiti di partecipazione ivi definiti – avevano formalizzato manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura;

rilevato che nessuno dei soggetti regolarmente invitati ha presentato offerta a valere sulla procedura selettiva in oggetto, che conseguentemente è stata dichiarata deserta con verbale prot. n. 222334 di data 20.05.2026;

preso atto che, a valle del negativo esperimento della procedura, il competente Servizio di merito ha provveduto ad un riesame della documentazione di gara elaborata, al fine di comprendere le ragioni del mancato interessamento dei potenziali proponenti;

ritenuto peraltro che la ridefinizione delle scelte adottate in materia di assunzione ed esternalizzazione del servizio pubblico da parte dei competenti Organi comunali necessari – per le peculiarità del servizio in oggetto, nonché per la centralità della funzione di presidio culturale e sociale che il medesimo svolge – di essere supportata, oltre che dall'analisi tecnica condotta dal

Servizio di merito, anche da un percorso strutturato di ascolto del territorio, in una dimensione di attivazione civica;

ravvisata pertanto l'opportunità e l'esigenza di avviare un percorso esterno di co-programmazione con il territorio, volto a verificare le esigenze, aspettative e potenziale evolutivo dello spazio, nonché la perdurante funzionalità, sostenibilità e rispondenza a pubblico interesse del modello gestionale ad ora adottato, al fine di addivenire alla definizione, da parte dei competenti Organi comunali, delle più funzionali modalità di nuovo affidamento della gestione, anche in risposta al mutato contesto sociale e culturale di riferimento;

rilevato che l'analisi internamente condotta dal Servizio di merito ha evidenziato i seguenti elementi di potenziale complessità, direttamente o indirettamente collegati alla procedura indetta, che si ritiene di adottare quale base per la successiva fase di analisi riflessiva e partecipata delle funzioni e dell'identità dello spazio attualmente ospitante il Caffè letterario:

- la particolare situazione contingente di cambiamento che la zona è prossima ad affrontare in funzione degli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco antistante l'edificio, la cui programmazione da una parte incide in modo negativo sulla gestione delle prossime annualità e dall'altra apre a nuovi scenari di fruizione del parco e della piazza, anche in relazione al limitrofo quartiere di S. Martino, da cui potenzialmente può conseguire un cambiamento dei bisogni culturali e socio-aggregativi della zona, cui la programmazione dello spazio deve riferirsi per essere sinergica e sostenibile;
- i mutati bisogni sociali dell'ambito urbano, anche in termini di coesistenza e intersezione di diverse forme e modalità di fruizione dello spazio pubblico, nonché la presenza di situazioni di fragilità che suggeriscono l'importanza di una riflessione in merito anche alla valenza di presidio sociale degli esercizi di prossimità;
- l'espansione dell'offerta culturale ed aggregativa cittadina, in particolare nei mesi estivi, anche conseguente ad eventi e alla prossima apertura di nuovi spazi, che potrebbe operare come fattore di freno rispetto alla appetibilità della gestione, con conseguente potenziale opportunità di una revisione del posizionamento della relativa offerta, rispetto all'assetto gestionale positivamente sperimentato in questi anni;
- le mutate aspettative ed esigenze organizzative di Enti, Associazioni ed operatori economici, in rapporto al cambiamento del mercato del lavoro e dei servizi;
- la potenziale eccessiva stringenza di alcuni obblighi di servizio posti dalla stazione appaltante, nonché la potenziale non adeguatezza dei vincoli derivanti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici in rapporto alle esigenze di flessibilità ed innovazione che uno spazio a vocazione culturale potrebbe e dovrebbe assumere sul territorio e l'opportunità di verificare – stante la rilevata non appetibilità economica del modello gestionale così come proposto – l'eventuale applicabilità al caso di specie, di modalità collaborative e co-progettate di gestione, orientate alla risposta a bisogni sociali, culturali e relazionali emergenti, con correlata eventuale ridefinizione delle finalità generali, della destinazione principale d'uso e del modello gestionale;

rilevato che in relazione a progettazioni di comunità, radicate sul territorio e a valenza innovativa, l'attivazione di un percorso di co-programmazione risponde altresì al concorrente scopo di sostenere e favorire il consolidarsi di relazioni tra Enti, Associazioni e realtà, che possano essere esse stesse volano e incubatore di potenziali sperimentazioni, che a diverso titolo possono intrecciare gli obiettivi di servizio pubblico cui lo spazio è vocato, in coerenza con una funzione propulsiva e di attivazione culturale che l'Amministrazione comunale è chiamata a giocare in risposta agli obiettivi del vigente Piano culturale Trento 2034;

dato atto che la Costituzione introduce, all'art. 118, quarto comma, il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

evidenziato che il secondo comma dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in attuazione dei principi di sussidiarietà, definisce la co-programmazione quale sistema procedimentale attivato dalla Pubblica Amministrazione procedente, finalizzato all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo

settore)” allo scopo di offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli Enti pubblici) del D.Lgs. 117/2017, tra cui quello della co-programmazione;

richiamato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, che individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici: “Attuare gli obiettivi del Piano culturale Trento 2034 per promuovere un welfare culturale per il contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, per la tutela dell’ambiente e sussidio alla crescita economica”, “Promuovere la partecipazione e un nuovo ruolo delle Circoscrizioni costruendo una comunità consapevole della complessità della città e del suo territorio” e “Creare le condizioni per rendere bambini e giovani protagonisti della crescita e dei cambiamenti della città”;

ritenuto quindi opportuno valorizzare e potenziare – nell’ambito di un percorso di ascolto, co-programmazione e co-definizione dei bisogni, delle priorità di intervento e delle funzioni che una rinnovata gestione dello spazio attualmente occupato dal Caffè letterario Predara dovrà assumere, nonché di costruzione e consolidamento di reti territoriali coerenti con il disegno evolutivo che si delinea per lo spazio – le diverse risorse, capacità ed esperienze maturate dai vari soggetti operanti sul territorio, favorendo una relazione collaborativa e stimolando nuove sinergie e possibili elementi di innovatività progettuale;

ricordato che il percorso di co-programmazione si sostanzia nello svolgimento di un’istruttoria partecipata e condivisa, ferme restando le prerogative, competenze e la potestà decisionale dell’Amministrazione procedente, che nel caso di specie si realizza nella successiva fase di valutazione, rielaborazione ed analisi amministrativa dell’esito del percorso ai fini della definizione delle procedure amministrative che maggiormente appaiono rispondenti al perseguimento dell’interesse pubblico;

rilevato in particolare che la definizione delle procedure amministrative da adottare per la gestione nel medio-lungo termine dello spazio – da individuare all’interno del novero degli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e dal Codice del Terzo Settore (tra cui in particolare concessione di servizi, concessione di beni, co-progettazione) – sarà condotta dai competenti Organi, tenuto conto delle risultanze della co-programmazione in rapporto alla valutazione dell’interesse pubblico preminente;

ritenuto opportuno, in ragione della peculiarità del settore di intervento, consentire la partecipazione al percorso di co-programmazione al più ampio numero possibile di soggetti operanti sul territorio, mediante approvazione di Avviso pubblico ex art. 55 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, rivolto ad Enti del Terzo Settore, Istituzioni, Enti pubblici, Associazioni, Enti senza scopo di lucro ed aperto anche alla partecipazione di privati ed operatori economici comunque operanti sul territorio, anche per un possibile ampliamento delle potenzialità e risorse attivabili in risposta ai bisogni del territorio;

ritenuto di demandare alla Dirigente del competente Servizio Cultura, eventi, sport e giovani l’approvazione dell’Avviso pubblico di co-programmazione relativo allo spazio del Caffè culturale la Predara, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui alla presente deliberazione;

dato atto che nelle more dello svolgimento del percorso di co-programmazione innanzi richiamato e della successiva definizione ad opera dei competenti Organi comunali delle più funzionali modalità di affido della gestione, si rende necessario, in risposta a preminenti obiettivi di interesse pubblico, assicurare la perdurante apertura dello spazio, valorizzandone la vocazione culturale, aggregativa e di presidio di socialità, anche in una dimensione di sperimentazione anticipante rispetto alla destinazione e alle prospettive gestionali che dovessero emergere dal percorso partecipato, offrendo spazio ed intercettando in tale luogo le attività proposte dalle Associazioni e dagli Enti che vi prendono parte;

ritenuto che il mantenimento in attività dello spazio, da garantire con tempi celeri di riapertura, possa essere utilmente realizzato, in ragione della sperimentabilità, temporaneità e provvisorietà della fase gestionale attuale, mediante concessione in uso temporanea del locale a soggetti senza scopo di lucro, in coerenza con similari sperimentazioni avviate in altri centri urbani italiani, riconoscendo preminente valenza all’esigenza di:

- svolgere una funzione di presidio di socialità e vitalità culturale dell’ambito urbano, al fine di mantenerne viva la fruizione e non pregiudicare le future gestioni in conseguenza di prolungate chiusure, preservando contestualmente anche il possibile avviamento commerciale del locale, nell’eventualità in cui le risultanze del percorso di co-programmazione dovessero condurre verso tale direzione;
- prevenire l’affermarsi di situazioni di abbandono prolungato dello spazio, con correlati negativi impatti sulla percezione di sicurezza e degrado sociale del luogo;

- accompagnare attivamente il percorso di co-programmazione, consolidando la rete di relazioni che dal medesimo potrebbe emergere ed anticipando in chiave sperimentale la composizione delle proposte che si sviluppano dal basso;
- sperimentare usi diversi e modelli anche ibridi di gestione dello spazio;
 visto l'articolo 71, comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) a norma del quale lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ponendo a carico del concessionario l'onere di effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione necessari a mantenere la funzionalità del bene;
 considerato che, pur non trovando la succitata norma una diretta e letterale applicazione nel caso di specie, poiché l'immobile in questione viene concesso temporaneamente per le finalità sopra precisate e non per le attività istituzionali generali dell'Ente, la stessa esprime chiaramente il principio e la volontà del legislatore nazionale di favorire il recupero e la valorizzazione di spazi pubblici temporaneamente inutilizzati a beneficio della collettività, che di fatto è sottesa alla concessione gratuita dell'immobile, oggetto del presente provvedimento;
 ritenuto pertanto che tale previsione possa essere suscettibile di applicazione al caso *de qua* in ragione della comunanza delle finalità generali perseguite, volte in entrambi i casi al recupero di spazi pubblici inutilizzati a favore della collettività, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico della Pubblica Amministrazione;
- richiamati l'articolo 9, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti a norma del quale compete alla Giunta comunale indicare gli indirizzi concernenti le operazioni immobiliari e le concessioni di beni immobili di proprietà dell'Amministrazione che siano previste nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione in modo generico e l'art. 12, comma 4 ter, lettera b) del medesimo Regolamento, ai sensi del quale compete ai Dirigenti l'assunzione dei provvedimenti a contrarre concernenti operazioni immobiliari aventi ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, nel caso di operazioni non previste negli strumenti di programmazione e non puntualmente definite negli stessi e/o nel P.E.G., subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta comunale dei necessari indirizzi;
 dato atto che l'articolo 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della L.p. 23/1992 (Legge provinciale sull'attività amministrativa) prevede, al comma 1, che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati – nel cui alveo rientra la concessione in uso gratuito di un immobile patrimoniale – debba essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità (avviso pubblico) cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;
 richiamato il vigente Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 3 febbraio 2026;
- ritenuto di individuare come segue le Linee di indirizzo generali per l'assegnazione temporanea dello spazio ex art. 71, comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
 - durata dell'assegnazione in uso circoscritta ad un periodo limitato, coerente con l'esigenza di accompagnare lo svolgimento del percorso di co-programmazione, la sperimentazione delle azioni e degli obiettivi generali che emergeranno dal medesimo, nonché per assicurare un adeguato tempo di definizione delle nuove procedure di affidamento, alla luce del percorso svolto. Tale lasso temporale è individuato in un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, qualora il rinnovo appaia opportuno al fine del consolidamento delle azioni svolte, nonché funzionale a promuovere la sostenibilità della gestione sperimentale e la costruzione di reti territoriali mantenibili anche nel medio-lungo periodo;
 - destinazione dello spazio ad Enti del Terzo Settore o comunque soggetti no profit, che esercitino attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in ambito culturale, artistico e ricreativo di interesse sociale, per lo svolgimento di attività e funzioni che siano al contempo coerenti con la propria mission statutaria e con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, consistente nell'accompagnamento del percorso di coprogrammazione, valorizzando e consolidando le reti e relazioni di prossimità, che dal medesimo emergono. A fronte della concessione a titolo gratuito dello spazio, all'Ente gestore sono richiesti specifici impegni collegati all'accompagnamento della progettazione territoriale, in termini di competenze e cura gestionale (facilitazione dell'emersione delle proposte, coordinamento delle medesime, comunicazione, etc). Lo spazio è in particolare destinato allo

svolgimento di attività culturali, aggregative e di socializzazione, anche integrando interventi e proposte orientate all'accessibilità, all'inclusione e a politiche di welfare generativo, che svolgano una funzione di vitalità e presidio attivo del territorio, contribuendo alla prevenzione di fenomeni di disagio che possono svilupparsi nelle periferie cittadine in relazione a spazi non abitati. In coerenza con la destinazione urbanistica degli spazi, le progettualità possono prevedere, quale fonte di auto-finanziamento funzionale a consentire l'attuazione del progetto, la gestione di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, in forma stabile o in forma temporanea connessa a singoli eventi, purché nel rispetto della relativa normativa di riferimento. Tale attività può essere direttamente svolta dal soggetto concessionario o essere dal medesimo affidata ad un preposto allo scopo individuato, a condizione che sia assicurata trasparenza della gestione e della destinazione dei proventi al finanziamento della progettualità di welfare culturale, fatto salvo il riconoscimento della corretta remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi investiti. In relazione alla valorizzazione della sala al primo piano si prevede che la medesima sia messa a disposizione gratuitamente alle Associazioni e realtà senza scopo di lucro che propongono attività ed iniziative aperte al pubblico e liberamente fruibili, nell'ambito del percorso di accompagnamento della co-programmazione. Eventuali utilizzi per iniziative private o riservate ai soci, anche se svolte da Enti senza scopo di lucro, possono essere gestite mediante un rimborso fortettario, coerente con le tariffe impiegate per gli spazi comunali, quale concorso alle spese di gestione ed apertura dello spazio;

- gratuità della concessione temporanea in uso dello spazio, in ragione dell'assenza di redditività e scopo di lucro della gestione, derivante:
 - dal breve lasso temporale di assegnazione,
 - dalla natura non profit dei soggetti che possono presentare la propria candidatura,
 - dalla destinazione dello spazio a progettualità a prevalente funzione culturale, sociale ed aggregativa, con il perseguimento di un effettivo interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello meramente economico, posto che si intende perseguire attività di pubblico interesse, strumentale alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale a vantaggio dei cittadini,
 - dai vincoli posti alla gestione in termini di accompagnamento attivo del percorso di co-programmazione e della successiva fase di consolidamento delle reti territoriali di prossimità;
- rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di accesso, mediante approvazione di una fase pubblica di acquisizione di candidature per la gestione dello spazio, volta all'individuazione, da parte del competente Servizio, del soggetto cui successivamente affidare, procedendo mediante assegnazione in via diretta, la gestione temporanea dello spazio in attuazione della progettualità presentata in fase di candidatura;
- motivazione e trasparenza della fase di individuazione del soggetto cui assegnare temporaneamente lo spazio, tenuto conto della rispondenza dell'assegnazione ai seguenti obiettivi generali:
 - vitalizzazione, presidio e attivazione dello spazio, con proposte il più possibile a carattere continuativo, attente all'accessibilità della proposta culturale, aggregativa e di socializzazione;
 - accompagnamento attivo del percorso di co-programmazione, con specifico riferimento al consolidamento di una rete di attori territoriali;
 - qualificazione e rinnovamento dello spazio, collaborando attivamente con l'Amministrazione in relazione a possibili percorsi di co-design dei locali che dovessero essere attivati nel corso del percorso di co-programmazione, in funzione delle risultanze del medesimo;
- previsione di specifici strumenti e modalità di reportistica periodica, funzionali a verificare l'andamento della progettualità anche al fine della valutazione dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo della concessione d'uso temporanea dello spazio per un ulteriore anno;

ricordato che la presente deliberazione non determina una revisione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 04.03.2026, concernente l'assunzione e l'esternalizzazione del servizio pubblico del Caffè culturale Predara, ma realizza unicamente l'avvio di una fase temporanea e proceduralmente prodromica all'eventuale ridefinizione dei medesimi, preordinata in particolare all'acquisizione di ogni elemento utile alla più

compiuta analisi delle più funzionali modalità di affidamento dello spazio, in coerenza con gli obiettivi generali di servizio ivi delineati;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera e) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di assicurare tempestività all'avvio della gestione temporanea e della co-programmazione, per preservare la fruizione dello spazio in una dimensione di sicurezza e valorizzazione dell'ambito urbano;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di avviare, in coerenza con le Linee generali richiamate in premessa, il procedimento per la co-programmazione ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in relazione alle funzioni, al ruolo di presidio di comunità ed agli obiettivi generali di welfare culturale dell'immobile attualmente ospitante il Caffè letterario Predara dando mandato alla Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani di approvare il relativo Avviso pubblico;
2. di approvare, come indicato in premessa, le Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione d'uso temporanea e gratuita dell'immobile attualmente ospitante il Caffè letterario Predara nelle more della gestione del percorso di co-programmazione, della correlata sperimentazione di funzioni, nonché della conseguente definizione delle modalità di affido al termine della gestione temporanea, tenendo conto dei relativi esiti, dando mandato alla Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani di approvare il relativo Avviso;

3. di individuare nella Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani la responsabile del procedimento ai sensi della Legge provinciale n. 23/1992;
4. di stabilire che ai soggetti partecipanti al procedimento di cui al punto 1. non è riconosciuto nessun compenso o rimborso spese a titolo di partecipazione;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).